



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del Reg.	OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).
Data 27.01.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

ROVATI DAVIDE	Presente	BATTISTI GIUSEPPE	Presente
LATELLA EDDY	Assente	TACCONI JESSICA	Presente
BERTONI CRISTIAN	Assente	DEL BO' FLAVIO	Presente
MILANESI FABIO	Assente	TORRETTA MARIA TERESA	Presente
MONTAGNA NICOLA	Presente	BEVILACQUA VALERIA	Presente
TORELLI GIANNI	Presente	GHIA FRANCO	Presente
BAGGINI ROBERTO	Presente	FASANI GIORGIO	Presente
CIARDIELLO FELICE	Presente	PICCININI ALBERTO	Presente
MASSONE ANGELA	Presente		
PRESENTI N. 14		ASSEGNATI N. 17	
ASSENTI N. 3		IN CARICA N. 17	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **ROVATI DOTT. DAVIDE**, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **BARIANI DOTT. ROBERTO**. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

Presentata dal Servizio:AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 28 della legge n.244/2007 impone alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- l'art. 3, comma 27 della legge n.244/2007 stabilisce che "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
- assume particolare rilevanza porsi come obiettivo quello di razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni;
- a partire dagli anni '90 e fino al 2004 l'evoluzione del quadro normativo e i vincoli finanziari hanno in parte favorito un processo di decentramento a causa del ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;
- tuttavia nell'ultimo quadriennio l'adeguamento alla normativa comunitaria e il riconoscimento del principio fondamentale della tutela del mercato e della concorrenza ha ridefinito le aree di possibile intervento della Pubblica Amministrazione;
- conseguentemente i Comuni/Province devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità che viene loro affidato, innescando un processo di riorganizzazione che mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;
- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al *comma 27* che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente

qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001):

- Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";

- Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

- Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Tenuto conto della modifica introdotta dall'art. 18 comma 4-octies del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in L. n. 2/2009), che ha espunto dal testo originario il riferimento anche alle partecipazioni indirette, con ciò indicando una volontà del legislatore di circoscrivere il vincolo di inerenza agli scopi istituzionali nei confronti delle sole società partecipate cd. "di primo livello" cioè quelle partecipate direttamente (anche in forma minoritaria), e non più, per esempio, nei confronti delle holding;

Rilevato che:

la partecipazione alla Società BRONI - STRDELLA. S.p.A. di Stradella è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali, e che la suddetta società attualmente risulta affidataria dei servizi di igiene ambientale;

la partecipazione alla Società A.S.M. VOGHERA S.p.A. è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali, e che la suddetta società attualmente risulta affidataria erogatrice del servizio idrico integrato;

Dato atto che le Società di cui all'allegato A), secondo quanto sopraindicato, svolge attività di produzione di beni e servizi di interesse generale inerenti il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento della suddetta partecipazioni societarie;

Rilevato che altresì l'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con modificazione nella L. 122/2010 e così modificato dall'art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220, (a decorrere dal 1° gennaio 2011) stabilisce quanto segue:

"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui

popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”

Ritenuto nella presente sede procedere alla ricognizione delle partecipazioni del comune ai sensi dell'art. 3 commi da 27 a 32 della L. 244/2007, rinviando a successivo provvedimento, in attesa di chiarimenti normativi in materia, le proprie determinazioni in merito a quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con modificazione nella L. 122/2010;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa sopra richiamata;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA


- 1. Di dare atto**, per le motivazioni esposte in narrativa, che le società di cui all'Allegato A) alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale inerenti il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;
- 2. Di autorizzare**, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Bressana Bottarone nella suddetta società;
- 3. Di rinviare** a successivo provvedimento, in attesa di chiarimenti normativi in materia, le proprie determinazioni in merito a quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con modificazione nella L. 122/2010 e successive modifiche;
- 4. Di rendere** pubblica la presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
- 5. Di trasmettere** la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo;

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA
D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

Servizio:AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

ad iniziativa del Sindaco



ROVATI DOTT. DAVIDE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
BARIANI DOTT. ROBERTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 23, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	14
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	14
VOTI contrari	0

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

C.C. N. 2 DEL 27.01.2011

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA

AII. A)
Alla deliberazione C.C. n.02
In data 27.01.2011

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE

Società	Capitale sociale Euro	Partecipazione		Motivazione e Finalità della partecipazione
		N. Azioni e Valore nominale	Percentuale	
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	52.878.600	N. 24 2.400,00	0,0045%	Produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali (attualmente risulta affidataria dei servizio di idrico integrato)
BRONI - STRDELLA. S.p.A.	8.068.952,84	N. 5000 Euro 0,52	0,0322%	Produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali (attualmente risulta affidataria dei servizi di igiene ambientale)

Approvato e sottoscritto



IL SINDACO
ROVATI DOTT. DAVIDE

Il Segretario Comunale
BARIANI DOTT. ROBERTO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Addì, 17.02.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI DOTT. ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

Addì, 28/02/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI DOTT. ROBERTO

Delibera di C.C. n. 2 del 27.01.2011